

# Indicazioni sull'applicazione del comma 11 dell'art. 90 del TU, modificato dalla Legge Comunitaria

---

4 Novembre 2009

Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 30/2009 ha fornito un chiarimento sulle modalità di applicazione delle disposizioni dell'art. 90, comma 11 del D. Lgs. n. 81/08, modificato dalla Legge Comunitaria 2008 (cfr. il documento [La Comunitaria 2008 modifica l'art. 90 comma11 del D.Lgs. n.81/08](#) del 15/07/2009) nel mese di luglio u.s., prima che venisse pubblicato il testo del D. lgs. n. 106/09 che ha apportato le modifiche e le integrazioni al Testo Unico stesso.

Tale disposizione è stata pienamente recepita dal correttivo e prevede che, nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro, il committente non debba nominare il coordinatore per la progettazione (CSP), ma nomina esclusivamente il coordinatore per l'esecuzione (CSE) che dovrà svolgere le funzioni di cui all'art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione, ossia la redazione del fascicolo tecnico e del piano di sicurezza e coordinamento.

Il Ministero chiarisce con la suddetta Circolare, che tali compiti devono essere svolti in fase di progettazione e pertanto, nei casi in oggetto, il committente nominerà il CSE *contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo del coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione.*

[1092-allegato CM 30-09.pdf](#)[Apri](#)